



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

ORIGINALE

N. 106 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

**OGGETTO: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.).
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS E
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **diciotto** del mese di **settembre** alle ore **18:45**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervennero i Signori:

CHIARVESIO DANIELE	SINDACO	Presente
BELLO SANDRO	ASSESSORE	Presente
ZANNIER ANNA	ASSESSORE	Presente
DREOSI MARTINA	ASSESSORE	Presente
BULFONE DOMENICO	ASSESSORE	Presente
MONACO ERIKA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott. Michelizza Sandro

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Fagagna intende dotarsi del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), ai sensi della Legge n. 41 del 28/02/1986, della Legge n. 104 del 05/02/1992 e del D.P.R. n. 503 del 24/07/1996, strumento concepito per monitorare il territorio, facendo emergere le criticità e le barriere esistenti, per poi progettare e programmare gli interventi finalizzati al raggiungimento della fruibilità, in condizioni di comfort e sicurezza per tutti i cittadini, dei percorsi urbani, degli edifici e degli spazi pubblici;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 03.07.2023, con la quale è stato adottato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), costituito dagli elaborati di seguito elencati:

DOCUMENTI

365_A_DOC01 – REV.00 - Elenco elaborati

365_A_DOC02 – REV.00 - Relazione illustrativa, Quadro riepilogativo degli interventi e Stima dei costi

365_A_DOC03 – REV.00 - Rapporto preliminare ambientale

STATO DI FATTO

365_A_SDF01 – REV.01 - Inquadramento territoriale, urbanistico e vincolistico

STATO DI PROGETTO

365_A_SDP01 – REV.00 - Gli spazi aperti pubblici: schede di analisi

365_A_SDP02 – REV.00 - Gli itinerari: schede di analisi

365_A_SDP03 – REV.00 - Gli edifici pubblici: schede di analisi

DATO ATTO che il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", alla Parte Seconda, prevede che i piani ed i programmi siano corredati di una valutazione ambientale al fine di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile;

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 06.05.2005, così come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 30.07.2009, relativa all'adeguamento ad obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), che all'art. 3 rinvia, per l'applicazione delle procedure di VAS, al Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 "Norme in materia ambientale";

PRECISATO inoltre, che l'art. 4 della legge regionale 05.12.2008, n. 16, stabilisce che l'autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano, l'autorità procedente è la pubblica amministrazione che adotta il piano e l'autorità competente è la Giunta comunale;

VISTO lo specifico elaborato predisposto dallo Studio "STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI" di Trieste, denominato "365_A_DOC03 – REV.00 - Rapporto preliminare ambientale", per la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 80 del 03.07.2023, con la quale è stato avviato il procedimento per la verifica di assoggettabilità (cosiddetto "screening") di VAS del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) e sono stati individuati i seguenti Enti quali soggetti con specifiche competenze ambientali, da consultare ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG;
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale – ASUFC;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali.

VISTA la richiesta di parere agli Enti di cui sopra trasmessa tramite PEC in data 07.07.2023 protocollo n. 8913;

DATO ATTO che sono pervenuti i seguenti pareri:

- Azienda Sanitaria ASUFC, nota PEC del 20.07.2023 prot. 0107239-P/GEN/ASUFC, assunto al protocollo comunale al n. 9508 in data 20.07.2023, che prevede che il piano in oggetto non produca effetti significativi e che pertanto non sia da assoggettare alla procedura di VAS;
- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali, nota PEC del 07.08.2023 prot. n. 0458901/P/GEN 15966, assunto al protocollo comunale al n. 10199 in data 07.08.2023, che si esprime per il non assoggettamento a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi degli artt. 13-18 del d.lgs. 152/2006, in quanto il Piano non introduce potenziali effetti significativi sull'ambiente;
- ARPA FVG, nota PEC del 07.08.2023 prot. 0025538/P/GEN/DTS, assunto al protocollo comunale al n. 10200 in data 07.08.2023, che prevede, analizzata la documentazione presentata, tenuto conto di quanto riportato nel Rapporto preliminare e considerate le caratteristiche del piano in oggetto, che non vi siano particolari osservazioni da inviare all'Autorità competente per aumentare la sostenibilità ambientale del piano.

PRESO ATTO, altresì, che nel periodo di pubblicazione del Piano in parola non sono pervenute osservazioni da parte di cittadini o associazioni, inerenti alla V.A.S.;

VISTO l'art. 12 commi 3, 3bis e 4 del D. Lgs 03.04.2006, n. 152 che demanda all'autorità competente la valutazione della presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di V.A.S.;

VISTO l'art. 4, comma 3, della LR 16/2008 che individua la Giunta Comunale quale autorità competente a valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente;

PRESO ATTO dei contenuti dell'elaborato specifico denominato "365_A_DOC03 – REV.00 - Rapporto preliminare ambientale" predisposto dallo Studio "STRADIVARIE ARCHITETTI ASSOCIATI" di Trieste e facente parte degli elaborati costituenti il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Fagagna, dal quale emerge, a seguito delle analisi condotte, che:

- "... l'entità delle pressioni e degli impatti ambientali attesi dall'attuazione del Piano è considerata sostenibile da questa verifica;
- l'area di influenza delle modifiche è puntale ed è limitata;
- le modifiche introdotte non rientrano tra le opere assoggettabili a prescindere a procedura di VIA definite dal D.lgs.152/2006 s.m.i. - allegati II, III e IV;
- le modifiche proposte non ricadono in area ZPS come indicato nel capitolo 4.5 della presente relazione;
- sulla base delle valutazioni affrontate all'interno del presente documento, relativamente agli impatti riconducibili all'applicazione del Piano, si conclude che gli interventi previsti non producano effetti ambientali significativi sull'ambiente e sulle sue componenti tali da richiedere ulteriori approfondimenti con l'attivazione della procedura di VAS di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n°152."

RITENUTO pertanto, in qualità di autorità competente, sulla base dei Pareri degli Enti competenti in materia ambientale sopra esposti e su quanto riportato nell'elaborato denominato "365_A_DOC03 – REV.00 - Rapporto preliminare ambientale", che il Piano in parola non abbia effetti significativi sull'ambiente per cui non risulta necessario avviare la procedura di valutazione ambientale strategica, così come normato dal D.Lgs. 152/2006;

VISTI:

- il D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
- il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;
- il D. Lgs 16.01.2008, n. 4;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri previsti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto delle premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di prendere atto dei pareri pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale di seguito indicati:
 - Azienda Sanitaria ASUFC, nota PEC del 20.07.2023 prot. 0107239-P/GEN/ASUFC;
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali, nota PEC del 07.08.2023 prot. n. 0458901/P/GEN 15966, assunto al protocollo comunale al n. 10199 in data 07.08.2023;
 - ARPA FVG, nota PEC del 07.08.2023 prot. 0025538/P/GEN/DTS, assunto al protocollo comunale al n. 10200 in data 07.08.2023.che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di ritenere, sulla base dei Pareri degli Enti competenti in materia ambientale e delle considerazioni riportate nell'elaborato denominato "365_A_DOC03 – REV.00 - Rapporto preliminare ambientale", che Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del Comune di Fagagna non abbia effetti significativi sull'ambiente, per cui non risulta necessario avviare la procedura di valutazione ambientale strategica.
4. Di stabilire che il presente atto:
 - venga trasmesso al Consiglio Comunale, quale autorità procedente del Comune di Fagagna per il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), ed agli Enti competenti in materia ambientale che ne hanno fatto richiesta (ARPA FVG e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale ambiente ed energia - Servizio valutazioni ambientali);
 - venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune nella Sezione "Amministrazione trasparente", Sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio".
5. Di incaricare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Servizio Urbanistica Edilizia e Ambiente del Comune di Fagagna di sovrintendere a tutti i successivi adempimenti conseguenti e derivanti dal presente provvedimento.

Quindi, stante l'urgenza di procedere, con successiva votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario Comunale
Michelizza Sandro

